

Articolo 11

Incarichi

Il Consiglio può conferire ai Consiglieri, ove è necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche istituzionali. Per incarichi di consulenza, rappresentanza in altri organismi istituzionali o commissioni presso i Tribunali, commissioni d'esami per concorsi o accademici, il Consiglio può designare professionisti individuati tra gli iscritti all'Ordine che abbiano requisiti di comprovata esperienza e specializzazione nel settore interessato, secondo criteri preventivamente approfonditi e definiti di volta in volta dal Consiglio.

Nel caso in cui i Consiglieri siano delegati a rappresentare l'Ordine, il Consiglio deve precisare il mandato, valutando l'interesse sulla materia ed il consigliere delegato deve riferire sul mandato stesso e sul significato che l'occasione ha avuto per l'Ordine.

Articolo 13

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è organo autonomo ed indipendente dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sciali, esercita i compiti previsti dall'art. 3 D.M. 11/10/94 n. 615 e svolge le seguenti funzioni di controllo ed indirizzo in materia contabile e finanziaria:

- esercita la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'azione amministrativa, formulando eventuali rilievi e proposte al fine di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione del patrimonio dell'Ordine;
- verifica almeno quattro volte all'anno, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale;
- partecipa alle sedute del Consiglio dell'Ordine Regionale tramite il Presidente o un componente dell'organo da lui delegato senza avere diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- nello spirito di reciproca, opportuna e funzionale collaborazione tra organi diversi dell'Ordine Regionale, il Revisore dei Conti prevede – ravvisata la necessità – la partecipazione alle proprie sedute del Presidente del Consiglio dell'Ordine e del Tesoriere.

Al fine di rispettare i tempi e l'iter per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, il Revisore dei Conti esamina, per quanto di sua competenza, il rendiconto annuale consuntivo ed il bilancio preventivo approvato dal Consiglio dell'Ordine Regionale entro la fine di marzo di ogni anno. Una volta trasmessi i documenti contabili generali il Revisore avrà cura di esaminarli e rinviarli al Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento, con le eventuali annotazioni.

Per quanto riguarda Sedute, Convocazioni, Ordini del Giorno, Validità, Verbalì, Svolgimento, Deliberazioni, Diritti e Doveri dei componenti, per analogia, il Revisore dei Conti fa riferimento alle norme previste dal presente Regolamento per il Consiglio Regionale.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 14

Convocazione, Ordine del giorno

Il Consiglio regionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni al domicilio dei Consiglieri, tramite raccomandata, o fax, o e-mail, confermati da avviso di ricevimento, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data, dell'ora d'inizio e del luogo della riunione, che di norma è la sede dell'Ordine Regionale.

Il Consiglio, in seduta ordinaria, può essere convocato dal Presidente, anche mediante convocazione orale comunicata in sede di chiusura del verbale dei lavori della precedente seduta di Consiglio.

L'Ordine del giorno deve prevedere sempre: a) l'esame delle domande di iscrizione e cancellazione; b) i report delle Commissioni di lavoro; c) l'eventuale approvazione delle spese da pagare o ratificare superiori a € 1500,00.

L'Ordine del giorno, inoltre, comprende gli argomenti da trattare, nonché quelli già posti all'ordine del giorno della seduta precedente non discussi e quelli eventualmente proposti dai Consiglieri o dagli iscritti all'Ordine ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Nel caso di comprovata ed immediata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso ai Consiglieri entro quarantotto (48) ore per telegramma o fonogramma. Tale circostanza si può presentare anche per i casi di convocazione di seduta in aggiornamento della precedente, se importanti punti posti all'O. d. G. non sono stati ancora discussi o approvati: in tale circostanza il Presidente, durante la seduta, sentiti i consiglieri presenti, fissa la data della seduta in aggiornamento, e convoca il Consiglio.

La convocazione è inviata per conoscenza anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo delegato partecipa alla seduta con diritto di intervento sulla materia attinente senza diritto di voto.

Articolo 15

Convocazioni su richiesta maggioranza

Il Consiglio si riunisce altresì quando sia formalmente richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o almeno da 1/3 degli iscritti all'Ordine, con l'indicazione specifica delle questioni da trattare, depositata agli atti della Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente è tenuto ad inserire all'Ordine del Giorno le questioni indicate dai richiedenti e convocare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.